

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per usi non domestici e delle eventuali prestazioni accessorie previste dalle "Condizioni Particolari di Fornitura" (di seguito "CPF"). Utilità S.p.A. (di seguito "Utilità" o il "Fornitore") si impegna a somministrare al Cliente i quantitativi di energia elettrica necessari a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Prelievo (di seguito denominati "PdP") indicati nel modello "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica" (di seguito denominato "Proposta") e nell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" (per Clienti con più PdP). Utilità e il Cliente saranno di seguito denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti".

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari di Fornitura" (di seguito CPF), nelle presenti "Condizioni Generali di Contratto" (di seguito CGC) e nella Proposta, prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto tra le condizioni contrattuali contenute nelle CPF, nelle CGC e negli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

3.1 Il Cliente richiede a Utilità la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta in formato cartaceo o, qualora previsto, tramite il completo inserimento dei dati richiesti nel Modulo elettronico disponibile sui sistemi informatici di Utilità o di soggetti incaricati da Utilità e la selezione dell'apposito pulsante "Invia la proposta", senza sottoscrivere fisicamente il Modulo. La selezione del predetto pulsante deve intendersi "sottoscrizione" agli effetti del presente Contratto. La richiesta potrà essere formulata anche tramite registrazione vocale. Tale richiesta deve intendersi "sottoscrizione" della Proposta agli effetti del presente Contratto. La Proposta si considera irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c., per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione, scaduti i quali la stessa è da intendersi automaticamente revocata.

Nei casi di richiesta formulata tramite registrazione vocale il cliente ha diritto di revocare la proposta inviando entro 10 giorni comunicazione scritta ad Utilità tramite raccomandata anticipata via fax.

3.2 Il Contratto si intende concluso con la ricezione dell'accettazione scritta da parte di Utilità, entro il termine sopra riportato, a mezzo raccomandata A/R, tramite SMS, Fax ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

3.3 Utilità si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta avanzata dal Cliente. Inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi:

- iscrizione del Cliente nel registro dei protesti, sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e sottoposizione del Cliente a procedure concorsuali o altra procedura determinata da insolvenza, interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi, ivi inclusa copia di una fattura relativa agli ultimi mesi di fornitura con il precedente Fornitore;
- mancata attivazione o efficacia dei contratti e servizi di distribuzione e di dispacciamento per cause non imputabili ad Utilità o accertata sospensione del PdP per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di distribuzione o risulti oggetto di una richiesta di indennizzo;
- mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione SEPA di cui al punto 7.5.1 che segue;
- per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente nonché per negativo esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio con il fine di riscontrare eventi negativi, o anche attraverso banche dati appositamente istituite dalle Autorità competenti relativamente ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Il Fornitore si riserva altresì di verificare le informazioni sul rating rilasciate da società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d'ora il trattamento dei propri dati personali.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art.10, a decorrere dalla data di attivazione della fornitura di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta e dell'Allegato - "Dati tecnici di fornitura" nel caso di Cliente con più PdP.

ART. 5 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E ALTRI CORRISPETTIVI

5.1 Utilità applicherà, ai quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati da ciascun PdP, i Prezzi sottoscritti dal Cliente e contenuti nelle CPF, corrispondenti all'opzione indicata dal Cliente stesso nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" della Proposta, alla voce "Offerta Acquistata".

5.2 Nel caso in cui nelle CPF sia previsto un periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il periodo di applicabilità decorre dalla data di attivazione della fornitura di cui all'art.4. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, anche con nota in fattura, l'eventuale aggiornamento delle stesse. Le nuove condizioni economiche avranno effetto decorso 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità delle precedenti condizioni economiche. In mancanza di detta comunicazione, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il Fornitore non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al Cliente indicando anche il nuovo periodo di applicabilità. Le nuove condizioni economiche avranno effetto decorso 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente. In entrambi i casi di cui al presente comma il Cliente potrà recedere dal Contratto, facendo pervenire la relativa comunicazione scritta entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Fornitore. Il recesso avrà effetto allo scadere del termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche. In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il Fornitore si riserva eventualmente di chiedere al Cliente di adeguare le garanzie di pagamento.

5.3 I prezzi di cui sopra tengono conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di interconnessione con l'estero (ovvero per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo). A tal fine il Cliente si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire ad Utilità, o a società dalla stessa indicata, tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate. Qualora il Cliente non rispetti tali impegni, Utilità avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra Parte.

5.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione e/o modifica (ivi compresa la riprogrammazione), da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente, Utilità prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento e adeguerà i prezzi secondo i tempi e le modalità definiti al successivo art. 7.4.

5.5 Oltre ai corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CPF, al Cliente verranno fatturati: a) le perdite di energia in rete, b) i corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dalla deliberazione dell'A.E.E.G n. ARG/elt 199/11 e successive modifiche ed integrazioni, c) i corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento disciplinati dalle deliberazioni dell'A.E.E.G n. 168/03, 48/04, 111/06 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare come onere di sbilanciamento, verrà applicato all'energia elettrica prelevata dal Cliente (comprensiva delle perdite per il trasporto) un onere forfetario fisso pari a 0,0008 €/kWh, d) il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, maggiorato di 0,00052 €/kWh quali oneri interni per la gestione del contratto di trasporto, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, e) le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'A.E.E.G, f) i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure in conformità a quanto previsto dalla citata delibera n. 111/06,

g) un corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore di importo commisurato al valore del corrispettivo PCV (Prezzo Commercializzazione Vendita), h) eventuali oneri e/o corrispettivi e/o costi aggiuntivi stabiliti dall'A.E.E.G e/o dal Distributore e di competenza del Cliente, i) le imposte, di cui al successivo art. 8, e l) l'IVA, secondo quanto dichiarato dal Cliente sulla Proposta e in ottemperanza all'art. 8.5. 5.6 Saranno altresì previsti a carico del Cliente gli eventuali oneri di cui al successivo art. 6.

ART. 6 - MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA E SERVIZI ACCESSORI

6.1 Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, conferisce, in via esclusiva per la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ad Utilità, che accetta a titolo gratuito:

- mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire, con Terna S.p.A. (di seguito Terna), il contratto per il servizio di dispacciamento e, con il Distributore locale, il contratto per il servizio di trasporto (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo), nonché quello per la gestione della connessione dei PdP (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni). I relativi oneri sostenuti da Utilità verranno raddibitati al Cliente in sede di fatturazione, incluso, a titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera A.E.E.G n. 333/07, un corrispettivo fisso pari all'importo previsto dall'Allegato A, art. 7bis, della Delibera A.E.E.G n. 156/07 come successivamente modificato e integrato;
- mandato con rappresentanza alla accettazione delle condizioni tecniche relative al suddetto contratto di trasporto, nonché ad inoltrare la comunicazione di recesso dal contratto di somministrazione in essere con il precedente fornitore, a mezzo raccomandata A/R, anticipata via fax, ai sensi della Delibera A.E.E.G n. 144/07.

6.2 Con riferimento ai suddetti mandati, il Cliente attribuisce ad Utilità i seguenti poteri esercitabili in via alternativa:

- facoltà di conferire a sua volta mandato con rappresentanza a società incaricata dalla stessa, affinché quest'ultima agisca in nome e per conto di Utilità per la stipulazione di uno o più dei suddetti contratti, nonché di revocare e sostituire la stessa;
- facoltà di stipulare i predetti contratti, sia congiuntamente che disgiuntamente, con altre società incaricate/e dalla stessa Utilità;
- facoltà di incaricare direttamente altra società per la stipulazione dei predetti contratti in nome proprio e per conto del Cliente.

ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 La fatturazione avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi, sempre che tali dati siano resi disponibili a Utilità dal Distributore e salvo conguaglio, errori od omissioni dello stesso.

7.2 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, Utilità si riserva la possibilità di fatturare in acconto. Quest'ultimo sarà calcolato sulla base delle autoletture comunicate dal Cliente. Utilità si riserva, in alternativa, la facoltà di utilizzare i dati di consumo storici comunicati dal Distributore, dal Cliente o già in possesso di Utilità per fatture precedenti. Il dato di prelievo annuo presunto verrà ripartito mensilmente in base alle caratteristiche specifiche del PdP, tra la quali il settore merceologico di appartenenza.

7.3 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, Utilità provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.

7.4 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente art. 5.4, Utilità, per i PdP per i quali il Distributore renda disponibili misure orarie o multiorarie in luogo delle monoranarie, provvederà, a partire dai consumi del mese successivo a quello di avvenuto ricevimento della comunicazione, a prendere come riferimento per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce orarie così come definiti nelle CPF.

7.5 Modalità e termini di pagamento

7.5.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della stessa. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo addebito diretto SEPA con valuta fissa per il beneficiario. Il cliente con la sottoscrizione del "Mandato per addebito diretto SEPA tra imprese" riportato nella Proposta autorizza Utilità a richiedere alla banca del cliente l'addebito del suo conto e autorizza la banca del cliente a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Utilità. Il mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto. Utilità informerà il Cliente di eventuali ulteriori forme di pagamento comprese, ove disponibili, modalità gratuite di pagamento accessibile nel territorio della provincia servita.

7.5.2 Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di diffidare o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

7.6 La fattura viene inviata in formato cartaceo. Al Cliente potranno essere addebitate le spese di spedizione relative all'invio delle fatture. Utilità rende disponibile gratuitamente il "Servizio Fattura Online". Il Cliente ha facoltà di richiedere l'attivazione del Servizio selezionando l'apposita voce nella Proposta e indicando l'indirizzo mail ove ricevere la notifica di emissione della fattura. In tal caso il Cliente avrà l'onere di visualizzare la fattura, collegandosi al sito web www.utilita.com e accedendo alla propria Area Riservata, e stampare copia della stessa, sollevando pertanto Utilità da ogni obbligo di spedizione in formato cartaceo. Il Cliente che ha attivato il Servizio Fattura Online potrà recedere dallo stesso con semplice comunicazione a mezzo fax e ricevere successivamente le fatture solamente in formato cartaceo, con addebito dei costi di spedizione a suo carico.

ART. 8 - DIRITTI, TRIBUTI E DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA

8.1 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.

8.2 Il Cliente che è nelle condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando nella Proposta la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del Contratto, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da Utilità. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l'eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria.

8.3 Il Cliente ha l'obbligo di comunicare per iscritto a Utilità, con riferimento ad ogni singolo PdP, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.4 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da Utilità all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a Utilità ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso.

8.5 Il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, compilando e sottoscrivendo il relativo Allegato alla Proposta. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad Utilità entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

8.6 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il Cliente che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme

previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del Contratto per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i Contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere inviata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire a Utilità entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

ART. 9 - RITARDO NEI PAGAMENTI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITÀ

9.1 In caso di ritardo pagamento di una o più fatture emesse da Utilità, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex Decreto legislativo 9/10/02 n. 231 - in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di Utilità di messa in mora del Cliente. Saranno altresì posti a carico del Cliente le spese legate all'insolvenza (es. addebiti insoliti e protesti), le spese della diffida ed ogni ulteriore spesa di recupero del credito. Utilità ha altresì diritto di ridurre i termini di pagamento delle fatture in emissione in caso di accertato ritardo nei pagamenti e di richiedere il pagamento "a vista" dovessero rilevarsi eventi di cui all'art. 1 a).

9.2 In caso di ritardo pagamento di una o più fatture emesse da Utilità le procedure previste in caso di morosità del Cliente dall'A.E.E.G. potranno essere attivate da Utilità fin dal giorno successivo alla scadenza. Il termine decorso il quale Utilità richiederà la sospensione della fornitura salvo altro termine maggiore contenuto nella comunicazione stessa è di 15 giorni dall'avvenuto invio tramite raccomandata al Cliente finale della comunicazione di messa in mora o di 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte dell'esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata. Il Cliente dovrà comunicare a mezzo fax a Utilità l'avvenuto pagamento entro il termine indicato decorso il quale Utilità richiederà la sospensione della fornitura. Utilità, decorsi 3 (tre) giorni dal suddetto termine, ha diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Nel caso di Clienti finali connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Nei casi di cui sopra Utilità avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'A.E.E.G. L'esercente la vendita corrisponderà al Cliente finale un indennizzo automatico per un importo pari a euro 30,00 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora. Corrisponderà altresì un importo pari a euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: 1) non sia stato rispettato il termine ultimo entro cui il Cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; 2) non sia stato rispettato il termine massimo (3 giorni lavorativi) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il venditore non sia in grado di documentare la data di invio; 3) non sia stato rispettato il termine minimo (3 giorni lavorativi) tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa di distribuzione di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. In tali casi il Cliente finale non dovrà pagare alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Il predetto indennizzo verrà corrisposto al Cliente finale direttamente o in occasione della prima fattura utile tramite detrazione dell'importo addebitato nella medesima fattura (con indicazione di apposita causale), ovvero, qualora l'importo della prima fattura addebitata sia inferiore all'indennizzo, verrà evidenziato un credito da detrarre nelle fatturazioni successive ovvero mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo dovrà essere corrisposto entro 8 (otto) mesi dal verificarsi della sospensione.

ART. 10 - RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Ai sensi dell'art. 4 della Delibera 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad alcune forniture per cambiare il fornitore senza oneri ed in qualsiasi momento, inviandone comunicazione scritta ad Utilità a mezzo raccomandata A/R, con preavviso, nei termini di seguito indicati, decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Il preavviso è di 3 (tre) mesi nel caso di recesso del Cliente titolare di PdP in bassa tensione (BT). Nel caso in cui anche uno solo dei PdP intestati allo stesso Cliente non sia in bassa tensione, il termine di preavviso per il recesso è di 12 (dodici) mesi. Qualora il recesso sia manifestato dal Cliente senza il fine di cambiare Fornitore, il termine di preavviso sarà pari a 1 (uno) mese. In caso di recesso, il Fornitore, a partire dalla scadenza del periodo di preavviso, qualora si verifichi un mancato switch, si riserva di applicare ai prelievi di energia elettrica effettuati fino all'attivazione della fornitura con il nuovo fornitore un prezzo pari alla prezzo applicato dal servizio di salvaguardia (DI 18 giugno 2007). Resta inteso che nei casi di mancato rispetto dei tempi di preavviso previsti, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al Cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: a) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 (diciassette) kW la penale è costituita da un importo fisso di 50 (cinquanta) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5 (cinque) euro per ogni kW di potenza disponibile; b) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 (diciassette) kW la penale è costituita da un importo fisso di 100 (cento) euro e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 (dieci) euro per ogni kW di potenza disponibile.

10.2 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A/R, con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

10.3 Ciascuna delle Parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni, fermo restando il diritto da parte di Utilità di richiedere al Cliente il risarcimento di tutti gli oneri rimasti a suo carico in conseguenza della risoluzione del Contratto: a) accertamento di eventi negativi di cui all'art. 3.3 lettera a.; b) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione SEPA, ove prevista dal Contratto come modalità di pagamento e/o mancata costituzione di garanzia prevista all'art 15; c) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Utilità, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Utilità nei confronti del Cliente; d) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del Cliente superiore a 15 (quindici) giorni, reiterato ritardato pagamento delle fatture o mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il Cliente e la stessa Utilità; e) in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico previsti dagli artt. 6 e 14.

10.4 Ciascuna Parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 11.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le Parti compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

10.5 In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il Contratto si risolve di diritto.

ART. 11 - FORZA MAGGIORE

11.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

11.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Utilità, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

11.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte non deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

11.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

11.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.4.

ART. 12 – CESSIONE

12.1 Il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti. Tale limitazione troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di attività che dovessero essere realizzate dal Cliente. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del Contratto realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore.

12.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente Contratto da parte del Cliente ai sensi del precedente comma, il Cliente medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente Contratto, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al Cliente siano state da questo integralmente soddisfatte.

12.3 In caso di morosità del Cliente, il consenso di cui all'art. 12.1 potrà essere subordinato al fatto che il subentrante si assuma in solido le obbligazioni del Cliente e pertanto risponda degli inadempimenti pregressi al subentro configurando così anche la fattispecie di "Morosità del Cliente finale" come definita nell'Allegato A alla deliberazione A.E.E.G. ARG/elt 4/08. Utilità avrà quindi diritto di attivare le procedure previste dalla citata delibera nei termini e nei modi riportati all'art. 9 del presente contratto.

12.4 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

ART. 13 - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Utilità si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali, a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni d'incasso, le periodicità di fatturazione etc. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da Utilità per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall'inizio del 3° (terzo) mese successivo a quello in cui Utilità le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta, intendendosi per tale anche l'avviso nella periodica fattura. In caso di dissenso, il Cliente potrà recedere senza oneri dal Contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A/R che dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data della comunicazione di Utilità. In tal caso, in deroga all'art. 10.1, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione.

ART. 14 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

14.1 L'energia elettrica destinata al Cliente è immessa nella rete di trasmissione nazionale secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti A.E.E.G. La trasmissione e il dispacciamento sono affidati alla responsabilità di Terna, mentre la distribuzione fino al PdP del Cliente è di competenza del Distributore locale. Utilità non è pertanto responsabile in caso di problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica, che afferiscono esclusivamente ai rapporti tra Cliente e Terna e/o Distributore locale (ad esempio: variazioni di tensione, di frequenza o di forma d'onda, interruzioni della continuità del servizio, micro-interruzioni, buchi di tensione, anomalie connesse alla gestione del collegamento del PdP del Cliente alla rete elettrica, ecc.). Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura di Utilità ai PdP del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di Utilità. Inoltre, essendo la stessa Utilità persona giuridica che non esercita attività di trasmissione e distribuzione, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata.

14.2 Qualora il Cliente sia già utente dello scambio sul posto all'atto della sottoscrizione del presente contratto, deve dare comunicazione ad Utilità all'atto della sottoscrizione della Proposta. Qualora, invece, il Cliente invii l'istanza al GSE in corso di fornitura, deve darne comunicazione scritta ad Utilità comunicando la data di attivazione della convenzione con il GSE. La mancata comunicazione da parte del Cliente solleva Utilità da eventuali mancati adempimenti in capo alla stessa previsti dalla delibera ARG/elt 74/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 15 - FORME DI GARANZIA

Utilità, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto e sulla base dell'esito dei crediti check, potrà richiedere al Cliente, anche successivamente all'attivazione, ulteriori garanzie quali fidejussioni bancarie e/o integrazioni del deposito cauzionale, per un importo comunque complessivamente pari al massimo a 4 (quattro) mesi di fatturato medio stimato. Il Cliente dovrà far pervenire le garanzie richieste all'indirizzo indicato dal Fornitore entro e non oltre i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla ricezione della suddetta richiesta.

ART. 16 – REGISTRAZIONE

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli art. 5, secondo comma, e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

ART. 17 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AE.E.G. e alle norme del Cod. Civ. laddove applicabili.

ART. 18 – COMUNICAZIONI

18.1 Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto.

18.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad Utilità, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i PdP.

18.3 Qualsiasi comunicazione del Cliente inerente al Contratto dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Utilità SpA – Servizio Clienti, Corso Como 15 - 20154 Milano - Fax 02 310347205

18.4 Qualsiasi comunicazione di Utilità inerente al Contratto dovrà essere inviata presso i recapiti indicati dal Cliente nella Proposta.

18.5 Utilità comunica sulla fattura e sul sito www.utilita.com (sezione "Contatti") i canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni. Per la comunicazione di un reclamo può essere utilizzato il modulo disponibile sul sito internet www.utilita.com – sezione "Supporto Clienti". È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare ad Utilità un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto. I reclami possono essere inviati dal Cliente a mezzo fax o posta ai contatti di cui al punto 18.3.

ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Cliente e Utilità eleggono domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del Contratto e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 20 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.